

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 negli istituti penitenziari

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

## Indice

#### Premessa

- 1. Finalità e obiettivi
- 2. Oggetto
- 3. Soggetti beneficiari
- 4. Destinatari e collocazione
- 5. Monitoraggio delle attività
- 6. Durata, decorrenza e caratteristiche degli interventi
- 7. Dotazione finanziaria
- 8. Tipologia delle proposte d'intervento
- 9. Spese ammissibili e rendicontazione
- 10. Modalità e termini per la presentazione della proposta di intervento
- 11. Inammissibilità delle proposte di intervento
- 12. Idoneità delle proposte di intervento
- 13. Modalità di erogazione del contributo
- 14. Obblighi dei soggetti attuatori
- 15. Informativa per il trattamento dei dati personali
- 16. Tracciabilità dei flussi finanziari
- 17. Informazioni e responsabile del procedimento
- 18. Accesso ai documenti
- 19. Ricorsi
- 20. Indicazione del foro competente
- 21. Base giuridica di riferimento



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

#### **PREMESSA**

La situazione emergenziale da COVID-19 richiede interventi mirati negli istituti penitenziari, come sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nelle linee guida emanate il 15 marzo u.s., per arginare il rischio di trasmissione della malattia all'interno delle carceri, in quanto si potrebbe determinare un effetto amplificante sull'epidemia, moltiplicando rapidamente il numero di persone colpite. A tal fine è stato predisposto uno specifico Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Istituti Penitenziari. Tenuto conto della collaborazione tra la stessa Cassa delle Ammende e le Regioni e le Province Autonome, già sperimentata in termini più che positivi, in attuazione dell'Accordo stipulato il 26 luglio 2018 e in considerazione della necessità di intervenire con urgenza per porre in essere misure efficienti ed efficaci nella diffusione epidemiologica COVID-19, la Regione Sardegna ha risposto all'invito di Cassa delle Ammende, promuovendo una programmazione condivisa degli interventi per fronteggiare l'emergenza negli Istituti Penitenziari, con la collaborazione del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) di Cagliari, in virtù del Protocollo d'Intesa approvato dalla Giunta Regionale con DGR 39/42.

Con Determinazione n.129/829 del 15/04/2020, la Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale, ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse alla disponibilità all'accoglienza dei destinatari degli interventi di cui al "Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 negli istituti penitenziari". Con successiva determinazione n. 178 del 18/05/2020, la Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale, ha approvato l'elenco dei soggetti che hanno presentato disponibilità all'accoglienza e in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del medesimo Avviso.

#### **ART. 1 (FINALITA' E OBIETTIVI)**

Il presente Avviso sostiene l'inserimento dei destinatari in strutture idonee, coerentemente con il "Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 negli istituti penitenziari" e secondo quanto previsto dalla manifestazione d'interesse sopracitata.

Nello specifico, il suddetto Programma vuole ridurre i rischi di contagio nel contesto comunitario rappresentato dagli istituti penitenziari, promuovendo il deflazionamento della popolazione detenuta, attraverso il ricorso a tutte le misure ammesse dal sistema penale e penitenziario (arresti domiciliari, misure alternative alla detenzione, rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 146 e 147 c.p. etc.) al fine di assicurare maggiore distanziamento fisico in ambito penitenziario e contemporaneamente garantire il sostegno emotivo e psicologico. Tra tutti gli interventi sopra menzionati la priorità viene data alle misure non detentive, come previsto in parte anche con l'art. 123 (disposizioni in materia di detenzione di domiciliare) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per ridurre il sovraffollamento penitenziario.

# ART. 2 (OGGETTO)

Il presente Avviso, destinato ai soggetti di cui all'art.3, è volto all'acquisizione di tutti gli elementi utili di dettaglio di cui all'art. 7 della manifestazione d'interesse succitata, affinché si possa delineare un progetto personalizzato di accoglienza, che meglio risponda alle caratteristiche specifiche di ciascun destinatario.

Il progetto di accoglienza personalizzato avrà per oggetto gli interventi di supporto abitativo e di sostegno all'inclusione sociale di detenuti/e, italiani/e e stranieri/e ammessi a misure alternative alla detenzione con pena



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

da scontare, anche costituente residuo di maggior pena, non superiore ai 12 mesi e che non dispongano di un domicilio effettivo e idoneo.

Gli interventi, finalizzati a favorire l'accesso alle misure non detentive delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale, al fine di tutelare la salute dei detenuti durante l'emergenza sanitaria COVID-19, si articolano in due tipologie differenti:

- 1. collocazione in unità abitative indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- sostegno economico e sociale per i destinatari, con particolare riferimento alle detenute con prole
  minore di età: aiuto per il soddisfacimento dei bisogni primari, nelle more della fruizione del reddito di
  cittadinanza; supporto per la presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza o di altra misura
  a sostegno al reddito.

#### **ART. 3 (SOGGETTI BENEFICIARI)**

Soggetti beneficiari dell'Avviso sono le associazioni, in forma singola o attraverso ATS riconosciute, ovvero iscritte fra gli enti ausiliari previsti dall'articolo 115 del D.P.R.309/90, nonché gli enti del terzo settore ai sensi del D.lgs. 117/17 che abbiano partecipato alla manifestazione d'interesse approvata con determinazione N.129/829 del 15/04/2020, che hanno presentato disponibilità all'accoglienza, in possesso dei requisiti richiesti secondo le risultanze dell'istruttoria di cui all'art. 10 della stessa.

# **ART. 4 (DESTINATARI E COLLOCAZIONE)**

I destinatari sono persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale, detenuti negli Istituti Penitenziari della Sardegna e per i quali sia possibile prevedere l'accesso alle Misure alternative alla detenzione.

Sono altresì da considerarsi beneficiari i detenuti già inseriti nel "Progetto di inclusione per persone senza fissa dimora in misura alternativa", provenienti anch'essi dagli Istituti Penitenziari della Sardegna e gestiti dall'UIEPE della Sardegna.

I detenuti da inserire nelle diverse strutture di accoglienza verranno individuati dall'Equipe di Osservazione e Trattamento dei diversi Istituti Penitenziari della Sardegna (monitorati dall'Ufficio Detenuti e Trattamento del PRAP della Sardegna) che si coordinerà con gli Uffici EPE territorialmente competenti (monitorati dall'Ufficio del Coordinamento Interdistrettuale della Sardegna).

La Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale determinerà l'elenco delle strutture valutate idonee dalla commissione preposta, in base ai criteri di cui all'art. 12.

I singoli Uffici EPE individueranno la struttura più idonea tra quelle utilmente inserite nell'elenco definito dal Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione sociale, nonché per prossimità all'istituto penitenziario, ove possibile, e la proporranno all'Ufficio Interdistrettuale EPE per la Sardegna che valuterà la sussistenza dei posti, in ciascuna struttura, per il successivo consenso all'inserimento.

L'Ufficio Interdistrettuale EPE per la Sardegna monitorerà gli ingressi nelle strutture, garantendo un'equa distribuzione, e trasmetterà un aggiornamento degli inserimenti con cadenza trimestrale, alla RAS e al PRAP.



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

L'ingresso in ciascuna struttura di accoglienza sarà subordinato alla compatibilità tra la stessa e le specifiche proposte di intervento e comunque non potrà superare la contemporanea presenza di 5 destinatari del presente Avviso.

L'ingresso nella struttura di accoglienza è vincolato alla concessione della Misura alternativa alla detenzione da parte del Magistrato di Sorveglianza e sarà pertanto subordinato alle tempistiche determinate dal procedimento autorizzativo.

La collocazione nelle strutture ritenute idonee è soggetta alla ponderazione di tutti gli elementi che determineranno l'inserimento pertanto laddove non si ravvisassero elementi di compatibilità tra il soggetto da inserire e la struttura ospitante non si procederà ad alcun inserimento.

Considerato che gli inserimenti dei detenuti presso le strutture ospitanti sono subordinati alle procedure autorizzative da parte dell'autorità giudiziaria, nessuna responsabilità può essere riconosciuta agli Enti coinvolti (RAS, PRAP e UIEPE) rispetto ad eventuali dinieghi o alle tempistiche determinate dal procedimento.

Al termine di un singolo intervento, qualora il periodo progettuale complessivo e le risorse lo consentano, si potrà prevedere un ulteriore intervento a beneficio di un altro destinatario, individuato secondo i criteri del presente articolo.

#### ART. 5 (MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA')

Le attività di monitoraggio e valutazione saranno effettuate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali-Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale mediante l'acquisizione delle seguenti rilevazioni:

- ogni tre mesi l'UIEPE e il PRAP invieranno al Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale una nota di aggiornamento con l'indicazione degli inserimenti dei detenuti nelle varie strutture specificando la data di ingresso, il periodo di permanenza e l'ipotetica data di uscita dalla struttura (l'eventuale concessione della liberazione anticipata potrebbe, infatti, modificare i tempi di permanenza all'interno della stessa); unitamente a tali dati verrà fornito un riscontro generale in merito all'andamento del percorso per ciascun detenuto (positivo/negativo), che verrà elaborato anche sulla base delle relazioni inviate trimestralmente dalle strutture ospitanti all'UIEPE;
- la struttura ospitante invierà semestralmente alla RAS una relazione illustrativa contenente i dati riguardanti gli ospiti, il tempo di permanenza e i servizi erogati sull'ospitalità offerta;

# ART. 6 (DURATA, DECORRENZA E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI)

Gli interventi avranno una durata non superiore ai 12 mesi decorrenti dalla comunicazione di inserimento del destinatario effettuata secondo le modalità dell'art. 4. La durata dell'intervento per ciascun destinatario dovrà conformarsi, anche temporalmente, alla specificità della situazione giuridica dei destinatari, tenuto conto del fine pena.

La programmazione degli interventi sarà flessibile. Tale flessibilità si estende anche al numero di destinatari e alle voci di costo, che potranno essere modificate in via compensativa nel limite dell'importo complessivo del finanziamento. Ciò anche in considerazione della possibilità che gli interventi subiscano interruzioni o variazioni non prevedibili, che potrebbero portare alla rivalutazione della collocazione nei termini di cui al precedente articolo.



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

#### **ART. 7 (DOTAZIONE FINANZIARIA)**

Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano ad un massimo di euro 194.400,00 di cui euro 190.000,00 costituiscono il finanziamento di Cassa delle Ammende a valere sul Cap. SC08.8622 e euro 4.400,00 quale cofinanziamento regionale a valere sul cap. SC05.0619.

#### ART. 8 (TIPOLOGIA DELLE PROPOSTE D'INTERVENTO)

Le proposte presentate dovranno dettagliare i servizi di accoglienza forniti in sede di manifestazione di interesse entro un quadro di interpretazione univoca e oggettiva di cui all'allegato A. Le stesse dovranno riferirsi alle tipologie di intervento di cui all'art. 2 e comprendere:

- 1) collocazione e accoglienza in soluzioni abitative indipendenti o in ambito comunitario, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- 2) aiuto per il soddisfacimento dei bisogni primari e igiene degli ambienti;
- 3) supporto ai destinatari, ove possibile, per la presentazione della domanda di sostegno al reddito;
- 4) accompagnamento educativo e sociale alla vita autonoma durante la residenzialità, compresa la descrizione dell'impiego del tempo nella quotidianità in raccordo con l'UIEPE, i servizi territoriali sociali e sanitari e per il lavoro;
- 5) raccordo con altre istituzioni attive nel territorio, per un'eventuale integrazione degli interventi, ai fini della continuità e del raggiungimento degli obiettivi generali, anche per facilitare l'eventuale ritorno del detenuto nel territorio di provenienza, ove sia consentito lo spostamento.

# **ART. 9 (SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE)**

In coerenza con l'art. 5 della manifestazione d'interesse approvata con Determinazione n.129/829 del 15/04/2020, nell'ambito del budget complessivo previsto, sono ammissibili dal *Programma* succitato, i costi effettivamente sostenuti e documentati.

Il budget è riferito a un contributo massimo di euro 600,00 mensili, per ciascun destinatario dell'intervento per il periodo indicato nel progetto personalizzato e comunque, non oltre il fine pena.

Il finanziamento per singolo destinatario dell'intervento sarà parametrato su base giornaliera, per un importo pari ad euro 20,00.

Le spese da rendicontare saranno riferite al collocamento alloggiativo, al vitto, all'igiene personale e alla sanificazione degli ambienti, al sostegno economico e sociale e al supporto alla richiesta di sostegno al reddito. Con particolare riferimento a quest'ultimo, nelle more della fruizione del reddito di cittadinanza, è ricompreso un sussidio giornaliero di 5 euro al giorno pro capite, compresi nel contributo massimo di 600 euro mensili a destinatario.

In sede di rendicontazione le fatture dovranno essere dettagliate per singole voci di spesa. Per la rendicontazione delle spese relative a supporti educativi o psicologici è ammessa la rendicontazione oraria (ore uomo) e, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti dai Decreti Direttoriali della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 406 del 01 agosto 2018 e n. 319 del 17.09.2019 (Unità di Costo standard- UCS), nonché dalla circolare n. 2 del 02.02.2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

la sola parte riguardante i massimali del costo di personale. Per quanto concerne il costo dei professionisti esterni non indicati nei suddetti decreti e circolari, il massimale del costo orario ammissibile è individuato in euro 35,00, comprensivo di ogni voce di costo. Per quanto non disciplinato dalla predetta disciplina si dovrà far riferimento ai costi reali sostenuti, corredati di idonea documentazione giustificativa, come da delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende pubblicata sul sito giustizia.it.

Le spese necessarie all'istruttoria delle richieste di "integrazione al reddito" sono a carico del soggetto ospitante o del soggetto che ha la funzione di presa in carico del destinatario.

La rendicontazione delle spese è richiesta in uniformità con le linee guida approvate il 23 gennaio 2020 dal C.d.A. di Cassa delle Ammende, reperibili all'indirizzo web:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\_1\_12\_1.page?contentId=SPS244413&previsiousPage=mg\_1\_8\_1 essendo tali linee guida, imprescindibili per la Regione Sardegna, in qualità di Responsabile di progetto.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, tutti i documenti di spesa devono consentire una diretta riconducibilità al progetto anche riportando, in linea generale e ove pertinente, elementi quali il titolo del progetto e l'importo finanziato. Dovrà inoltre essere presentata la dichiarazione di cui all'allegato 2 di non aver percepito alcun doppio finanziamento comunitario, nazionale o regionale per le azioni finanziate dal presente avviso.

#### ART. 10 (MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO)

La proposta d'intervento dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti con i requisiti di cui all'art. 3 o da suo delegato, deve essere presentata utilizzando i moduli allegati al presente Avviso.

Alla proposta sarà allegata la seguente documentazione:

- 1. allegato A con gli allegati A1, A2, A3, A4 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2. polizza fidejussoria.

Il firmatario della proposta è ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite, ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.

La proposta, unitamente a tutta la documentazione richiesta, corredata dalla copia di un documento di identità del legale rappresentante, deve essere inviata esclusivamente via PEC all'indirizzo:

<u>san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it</u>, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale.

# ART. 11 (INAMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO)

La proposta di intervento è considerata inammissibile se:

- > inviata oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;
- > presentata da soggetto con requisiti diversi da quelli indicati al precedente art. 3:
- > presentata su modulistica difforme dagli allegati e in maniera incompleta;
- > i costi non sono coerenti con i criteri di spesa previsti nel presente Avviso.

L'inammissibilità al finanziamento è comunicata dal Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione sociale al soggetto istante.



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

#### ART. 12 (IDONEITÀ DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO)

All'esame delle proposte di intervento provvederà una commissione costituita da componenti appartenenti alla Direzione Generale delle Politiche Sociali, istituita con determinazione del Direttore del Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione sociale. La stessa verificherà l'idoneità delle proposte sulla base dei seguenti elementi:

- tipologia e caratteristiche delle soluzioni alloggiative;
- modalità di organizzazione dei servizi essenziali;
- soluzioni logistiche e organizzative per far fronte alla problematica emergente COVID- 19;
- modalità organizzative per garantire lo sviluppo delle collaborazioni sul territorio e di raccordo con gli
   Uffici di Esecuzione Penale esterna, sociali, sanitari e del lavoro;
- modalità di accompagnamento dell'ospite nella organizzazione della vita quotidiana (organizzazione del tempo libero);
- modalità di implementazione del progetto personalizzato finalizzato alla vita autonoma durante la residenzialità e al reinserimento sociale all'uscita dall'accoglienza;
- adeguatezza quantitativa e coerenza dei profili delle risorse umane che si intende coinvolgere per la realizzazione delle attività.

I suddetti elementi saranno valutati secondo il dettaglio riportato nell' allegato A di cui all'art. 7 del presente Avviso.

La commissione valuterà esclusivamente l'ammissibilità e la coerenza delle proposte di intervento sulla base degli elementi sopracitati, senza alcuna attribuzione di punteggi e redazione di graduatoria.

L'elenco delle proposte di intervento ammissibili al finanziamento verrà approvato con successiva determinazione del Direttore di Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione sociale.

# ART. 13 (MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Le risorse saranno erogate con un primo acconto a titolo di anticipo pari al 70% successivamente alla dichiarazione di inizio delle attività progettuali, che dovrà essere inviata esclusivamente mediante PEC. Il saldo del 30%, sarà erogato a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta e quietanzata, pari ad almeno il 60% dell'importo previsto, conseguentemente all'esito positivo dei controlli effettuati sui rendiconti.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa con validità rinnovabile e di natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice richiesta del Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione sociale. La durata dovrà essere pari a tre mesi successivi alla presentazione del rendiconto finale, salvo eventuali prolungamenti richiesti dal suddetto Servizio con successive comunicazioni. L'importo della polizza dovrà essere pari al 70% delle somme ammesse a finanziamento così come indicate nella convenzione, a garanzia di copertura delle somme erogate a titolo di anticipo, inclusi interessi legali ed eventuali spese sostenute dall'amministrazione per il recupero del credito. La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata da soggetti che posseggono, alternativamente, i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

Sono esclusi i soggetti autorizzati sopraindicati per i quali si siano verificate, nell'ultimo decennio, una o più delle circostanze di cui all'art. 16 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5.

La garanzia fidejussoria deve contenere la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1944 Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima e la clausola del pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza possibilità di porre eccezioni.

Lo svincolo della polizza è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, che avverrà solo a seguito della verifica della rendicontazione finale ed alla liquidazione del saldo e al rilascio dell'atto liberatorio da parte del Servizio per le politiche della famiglia e l'Inclusione sociale.

In caso di mancata presentazione di polizza fidejussoria il soggetto attuatore potrà richiedere l'erogazione del finanziamento a seguito della rendicontazione delle spese ammissibili sostenute, conseguentemente all'esito positivo dei controlli effettuati sui rendiconti, ripartite in due tranche pari al 50% del finanziamento ciascuna.

Il soggetto attuatore è tenuto a presentare con cadenza semestrale un report sulle attività svolte, completo di dati riguardanti gli ospiti, il tempo di permanenza e i servizi erogati.

La rendicontazione dovrà contenere la relazione descrittiva delle attività svolte e il piano finanziario come da modello allegato (Allegato A4)

# **ART. 14 (OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI)**

Il soggetto attuatore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- avviare l'intervento secondo quanto previsto nel progetto personalizzato di accoglienza di cui all'art. 2, secondo le modalità previste e ammesse al finanziamento. Non sono ammesse in nessun caso variazioni rispetto al progetto approvato e finanziato;
- provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute nella forma di autocertificazione prevista dal DPR 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo i tempi e i modi stabiliti dall'Avviso;
- provvedere alla conservazione della documentazione contabile in originale per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto, presso l'Ente beneficiario del finanziamento e tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte della Regione;
- consentire in qualsiasi momento ogni verifica da parte dei competenti organi di controllo della Regione e dello Stato, volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività;
- in caso di rinuncia/interruzione da parte del destinatario dell'intervento, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale che, d'accordo con i soggetti competenti, provvederà all'autorizzazione e alla eventuale sostituzione con un altro destinatario:



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

• Il capofila dell'ATS/ATI, costituita o costituenda, sarà l'unico interlocutore diretto nei confronti della Regione Sardegna e il beneficiario formale del contributo regionale, nonché il responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione e gestione delle attività di cui al presente Avviso (comunicazione formale dell'avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

### ART. 15 (INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

La Regione Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare per il trattamento dei dati informa ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.

#### 1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito "dati personali" o anche "dati", comunicati in occasione della gestione del procedimento finalizzato alla manifestazione di interesse alla disponibilità alla collocazione dei destinatari del Programma, come descritto in premessa.

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lettera b) ed e) del GDPR e non è, pertanto, necessaria la raccolta del consenso degli interessati. I riferimenti normativi sui quali si basa il presente avviso sono contenuti nell'apposita sezione. Il trattamento verrà svolto nel perseguimento delle seguenti finalità: gestione delle procedure relative all'avviso pubblico.

#### 3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, oltre che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione, anche per il tramite della Società in house Sardegna IT.

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

#### 4. Accesso ai dati

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 a dipendenti e collaboratori del Titolare o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.

#### 5. Comunicazione dei dati

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.

#### 6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea.

#### 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.

#### 8. Diritti dell'interessato

Gli interessati godono dei diritti di cui all' art.15 GDPR e precisamente:

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

#### 9. Modalità di esercizio dei diritti

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:

- una raccomandata a/r a Presidente Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari (09123), viale Trento 69;



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

- una PEC all'indirizzo: presidenza@pec.regione.sardegna.it;
- una raccomandata a/r a Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione, Cagliari (09123) Viale Trieste, 186;
- una PEC all'indirizzo: rpd@pec.regione.sardegna.it

#### ART. 16 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici di utilizzare c/correnti bancari o postali dedicati, anche se in modo non esclusivo, ai sensi dell'art. 3 *Tracciabilità dei flussi finanziari* L. 136 del 13 agosto 2010.

#### **ART. 17 (INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)**

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna al seguente link: http://www.regione.sardegna.it.

Ogni eventuale modifica, aggiornamento e chiarimento relativi al presente Avviso è pubblicato allo stesso indirizzo.

- 2. Le informazioni e le richieste di chiarimenti devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: <a href="mailto:san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it">san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it</a>.
- 3. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni ai concorrenti verranno fornite le risposte ai quesiti presentati fino al terzo giorno precedente la data di scadenza.
- 4. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Deiana, Direttore del Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione sociale.

#### **ART. 18 (ACCESSO AI DOCUMENTI)**

- 1. Gli atti del presente procedimento sono disponibili presso il Servizio Politiche per la Famiglia e l'inclusione sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali, via Roma 253, Cagliari.
- 2. Il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; l'istanza di accesso può essere presentata dagli interessati, ovvero da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l'accesso.
- 3. Il diritto di accesso civico consiste nel diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tale diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale della Regione Sardegna, al seguente indirizzo:

http://www.regione.sardegna.it/accessocivico/

## ART. 19 (RICORSI)

Le determinazioni adottate dal Dirigente in relazione al presente Avviso possono essere impugnate mediante:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it, o comunque dalla conoscenza del suo contenuto; il ricorso gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato all'organo gerarchicamente superiore all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere promosso, a pena di decadenza, entro il termine di trenta (30) giorni;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. (Codice del Processo Amministrativo CPA), entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul



DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE

sito internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso al TAR deve infatti essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta (60) giorni;

- azione innanzi al Giudice Ordinario entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

## **ART. 20 (INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE)**

Per le controversie che dovessero insorgere è eletto quale foro competente quello di Cagliari.

#### **ART. 21 (BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO)**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 27 maggio 1998, n. 165, recante "Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354", e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";
- Legge 26 novembre 2010, n. 199 Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziarie sulle misure privative e limitative della libertà personale" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore";
- Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 123 c.1;
- Accordo stipulato dalla Cassa delle Ammende con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/42 del 3 ottobre 2019, con la quale si approva il Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna (PRAP), il Centro giustizia minorile per la Sardegna (CGM), e l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna (UIEPE), per l'attuazione dell'Accordo stipulato dalla Cassa delle Ammende con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018, per la promozione di una programmazione condivisa di interventi in favore delle persone in esecuzione penale;
- Invito alla partecipazione al Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Istituti Penitenziari;
- Deliberazione Consiglio di Amministrazione della Cassa Ammende del 08 maggio 2020;
- Convenzione tra la Cassa delle Ammende e la Regione Autonoma della Sardegna per la concessione del finanziamento.